N. 18/7 Repertorio ----------

---------- **DEPOSITO DI STATUTO** ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

L'anno 2019 duemiladiciannove ed il giorno 20 venti del mese di settembre, ----------

in Milano, via Pucci n. 7, presso la sede della Croce Rossa Italiana, ----------

avanti a me Roberto Caspani, notaio in Calolziocorte, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ----------

---------- è presente: ----------

Bergonzi Tiziano, nato a Monza il 5 novembre 1961, domiciliato per la carica in Brugherio, via Oberdan n. 83, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto di **"CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI BRUGHERIO"** organizzazione di volontariato con sede in Brugherio, via Oberdan n. 83, codice fiscale 08466290965, iscritta al REA della CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. MB-1894110, nella sua qualità di legale rappresentante di detto ente (di seguito anche il "***Comitato***"). ----------

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, ----------

---------- premesso che: ----------

- a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, per gli aspetti attuativi, il Decreto Ministeriale 16 aprile 2014 hanno disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), fondata il 15 giugno 1864, eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 n. 1243; ----------

- il Comitato ha adottato e depositato lo statuto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 16 aprile 2014; ----------

- all'Associazione della Croce Rossa Italiana e ai suoi comitati CRI trova applicazione il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore" nei limiti stabiliti dall'art. 99 del predetto D.Lgs. n. 117/2017 e, cioè, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 178/2012 (art. 99 che modifica gli artt. 1 e 1-*bis* del D.Lgs. n. 178/2012); ----------

- per effetto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e fermo restando quanto previsto dall'art. 99 sopra citato, si rende necessario adeguare gli statuti dell'Associazione e dei suoi comitati alla nuova normativa, a partire dall'intervenuto mutamento della natura giuridica - e conseguente variazione della denominazione - da "associazione di promozione sociale" a "organizzazione di volontariato"; -----

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha già provveduto a modificare il proprio statuto con atto in data 23 marzo 2018 n. 5259 di rep. a rogito notaio Elisabetta Mussolini di

Registrato a Lecco
il 24 settembre 2019
n. 11609 Serie: 1T
Esente

Roma (registrato a Roma 4 il 27 marzo 2018 al n. 9456) e, tra le modifiche approvate, ha assunto la denominazione di "Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato", brevemente "Croce Rossa Italiana – ODV"; -----
- alla modifica dello statuto dell'Associazione ha fatto seguito la modifica degli Statuti - tipo dei comitati sulla base delle modalità previste dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 16 aprile 2014 e dall'art. 21, commi 14 e 15, dello statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana; -
- ai sensi dell'art. 21, comma 15, dello statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, in data 13 luglio 2018 con delibera n. 84 il Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana ha approvato il nuovo schema di statuto-tipo dei comitati CRI; ----------
---------- tutto ciò premesso ----------
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nella sopradetta qualità, adotta e deposita in nome e per conto del Comitato lo Statuto redatto in conformità dello statuto-tipo di cui sopra e lo consegna a me notaio perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne rilasci copie, così che il Comitato possa effettuare i conseguenti adempimenti e provvedere alla funzionalità dei propri organi. -
In particolare, il comparente dà atto che il Comitato assume la denominazione di **"Croce Rossa Italiana - Comitato di Brugherio - Organizzazione di Volontariato"**. ----------
Detto Statuto, comprensivo dell'allegato 1, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**. ----------
Il Comitato ha sede in Brugherio, via Oberdan n. 83. Ne costituiscono sedi operative quelle istituite a norma di Statuto. ----------
Il Comitato ha durata illimitata. ----------
Il Comitato ha lo scopo indicato nell'allegato Statuto. -----
L'ambito territoriale del Comitato è costituito dall'area di cui all'allegato 1 allo Statuto, area descritta con l'elencazione dei Comuni ricompresi. ----------
Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 117/2017. -
Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a carico del Comitato. ----------
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne già preso conoscenza e fa risultare che la denominazione del Comitato presso il REA è "CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRUGHERIO PROMOZIONE SOCIALE".
Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto al comparente che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore undici e quindici minuti. ----------
Occupa 1 (un) foglio per 2 (due) facciate intere e parte della terza. ----------
Firmato: Tiziano Bergonzi ----------

Firmato: Roberto Caspani notaio ----------

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 3
1. Costituzione 3
2. Principi Fondamentali 3
3. Status Giuridico 4
4. Relazioni con le altre componenti del Movimento 5
6. Celebrazioni 6
TITOLO II - OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI 7
7. Obiettivi generali 7
8. Compiti di interesse pubblico 8
9. Accordi, obbligazioni e attività diverse 10
10. Protocolli 10
11. Territorialità 11
TITOLO III – ORDINAMENTO 12
12. Principi generali 12
13. Adesione al Comitato 12
14. Soci 13
15. Diritti dei Soci 14
16. Formazione 15
17. Doveri dei Soci 16
18. Perdita dello status di Socio 17
19. Provvedimenti disciplinari 17
20. Riconoscimenti 17
21. Giovani della Croce Rossa Italiana 18
22. Organi 18
23. Assemblea dei Soci 19
24. Consiglio Direttivo 19
25. Presidente 20
26. Revisore dei conti 21
27. Organo di controllo 21
28. Incompatibilità 22
29. Commissariamento 22
30. Scioglimento 23
31. Sostituzione 24
32. Rapporti con i Comitati sovraordinati 24

33. Trasparenza 25
TITOLO IV – RISORSE 26
34. Personale dipendente 26
35. Patrimonio ed entrate 26
36. Ordinamento contabile e finanziario 27
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI 28
37. Controversie interne 28
38. Veicoli della Croce Rossa Italiana 28
39. Adozione e modifiche 28
40. Norme transitorie e di rinvio 28
ALLEGATO 1 29

TITOLO I – COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. COSTITUZIONE

1.1 È costituita, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organizzazione di volontariato denominata "***Croce Rossa Italiana - Comitato di Brugherio - Organizzazione di Volontariato***" o, in forma abbreviata, "***Croce Rossa Italiana - Comitato di Brugherio - ODV***", di seguito anche "Comitato", quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, di seguito anche "Croce Rossa Italiana".

1.2 Il Comitato è istituito senza limiti di tempo e ha sede in Brugherio.

1.3 Il Comitato ha personalità giuridica di diritto privato, è senza fini di lucro ed è disciplinato dal titolo II del libro primo del codice civile.

1.4 Il Comitato si dichiara costituito nel rispetto delle norme che regolano la Croce Rossa Italiana, e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna a perseguire; assume i compiti di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, riconosce le attività ausiliarie delle forze armate e le disposizioni derivanti dallo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Per Associazione della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di "Unità", in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Società Nazionale di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale, si intende l'insieme dei Comitati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, comprensiva del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno valenza di Comitato Regionale, dei Comitati.

1.5 Il Comitato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è iscritto di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo Settore, applicandosi ad esso e per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo vigente).

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 Il Comitato è parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria.

2.2 Il Comitato riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale umanitario, le decisioni degli organi statutari del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (di seguito "Movimento"), in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito: "Federazione").

2.3 La Croce Rossa Italiana rispetta rigorosamente ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento (di seguito: "Principi Fondamentali"), adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati:

a. Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall'intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli;
b. Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti;
c. Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico;
d. Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento;
e. Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;
f. Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all'intero territorio nazionale;
g. Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale.

3. STATUS GIURIDICO

3.1 Il Comitato è parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano tramite i suoi organi e articolazioni territoriali.

3.2 Il Comitato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al preesistente Comitato di diritto pubblico secondo quanto disposto dal predetto decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nonché dal decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, come già individuato con atto ricognitivo del Presidente Nazionale.

3.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana:
a. è obbligato e si obbliga a supportare l'Associazione della Croce Rossa Italiana e le sue articolazioni territoriali nell'espletamento dei compiti previsti dal vigente Statuto della stessa nonché dei compiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come vigente;
b. gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un'autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento;

b. gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un'autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento;
c. fa parte della Rete associativa nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore;
d. è obbligato e si obbliga al perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica.

3.4 Il Comitato è luogo di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione personale e diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, secondo i principi stabiliti dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.

3.5 Il Comitato è laico ed apartitico, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività, sulla gratuità dell' attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.6 L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Comitato.

4. Relazioni con le altre componenti del Movimento

4.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, fa parte del Movimento. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha preso nota della fondazione della Croce Rossa Italiana nel 1864.

4.2 La Croce Rossa Italiana è fondatrice della Lega delle Società di Croce Rossa, costituita nel 1919, e ribattezzata dapprima Lega delle Società di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e poi Federazione, di cui la Croce Rossa Italiana è membro.

4.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana:
a. è vincolato all'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della Costituzione della Federazione;
b. si impegna a collaborare con le società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa degli altri paesi;
c. è obbligato ad adempiere a quanto demandato dalla Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli Organi della Croce Rossa Internazionale alle società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

5. Emblema

5.1 Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana ha adottato come proprio la croce rossa su fondo bianco.

5.2 Tale emblema, posto all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta "Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864", e sempre abbinato alla scritta per esteso "Croce Rossa Italiana", ne costituisce il logotipo identificativo.

5.3 La Croce Rossa Italiana è l'unica associazione, nell'ambito del territorio nazionale ed a prescindere dagli usi previsti per la protezione dei servizi sanitari, autorizzata ad utilizzare l'emblema, come disciplinato e riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra, dai successivi Protocolli aggiuntivi, dallo Statuto nonché dalle risoluzioni e decisioni degli organi del Movimento.

5.4 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, utilizza il logotipo identificativo a seguito di formale autorizzazione concessa dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana e solo ed esclusivamente in conformità al regolamento per l'uso dell'emblema approvato dal Comitato Nazionale stesso, redatto in conformità alle Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi e ai regolamenti vigenti del Movimento. Ogni abuso comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso. Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, si impegna a tutelare l'emblema e il logotipo identificativo ed a veicolarne il significato.

6. CELEBRAZIONI

6.1 Il Comitato, ogni anno ed unitamente a tutte le articolazioni della Croce Rossa Italiana, celebra:

a. l'8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa;
b. il 15 giugno, anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.

6.2 Ogni anno la Croce Rossa Italiana, con la tradizionale fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, celebra il ricordo della nascita dell'Idea di Croce Rossa ed il Comitato supporta la fiaccolata secondo i propri mezzi.

6.3 A norma dell'articolo 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Corpi Ausiliari della Croce Rossa Italiana celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione della bandiera nazionale.

6.4 Il Comitato si impegna a favorire la partecipazione dei volontari agli eventi e alle celebrazioni specificate ai commi precedenti.

TITOLO II - OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI

7. OBIETTIVI GENERALI

7.1 L'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

7.2 Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel rispetto delle direttive, del coordinamento e della vigilanza del Comitato Nazionale e del Comitato Regionale, si propone in particolare di:

a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;

b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;

c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;

d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il Comitato riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del Comitato Nazionale in caso di emergenza e di attivazione nell'ambito del sistema di protezione civile, si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione dei Soci a tutte le attività conseguenti e necessarie. Si impegna altresì nella stessa misura e con le stesse modalità nei casi di attivazione internazionale della Croce Rossa Italiana nell'ambito dei meccanismi di risposta alle emergenze del Movimento;

e. operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare sanitari, sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;

f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;

g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti civili;

h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;

i. assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario all'adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità;

j. collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la partecipazione dei Soci iscritti presso lo stesso Comitato a manifestazioni ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati;

k. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

l. partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai Comitati territorialmente sovraordinati.

7.3 Il Comitato ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità del territorio di propria competenza.

7.4 L'attività del Comitato è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi della Croce Rossa Italiana.

7.5 L'azione del Comitato è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi Protocolli aggiuntivi nonché delle decisioni degli organi statutari del Movimento, in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale

7.6 Le attività del Comitato e le sue finalità sono ispirate al principio delle pari opportunità senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

7.7 Il Comitato applica il regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

8. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO

8.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, si obbliga ed è obbligato a supportare l'Associazione della Croce Rossa Italiana nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli territoriali nella buona riuscita degli stessi.

8.2 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, esercita, nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I.:

a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;

b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e

di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;

d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;

e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;

f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;

h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;

j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;

k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;

l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;

m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 120 e nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;

o. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

8.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, è obbligato a svolgere attività ausiliaria delle forze armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo Militare volontario C.R.I. e il Corpo delle Infermiere volontarie C.R.I., secondo le regole determinate dal Movimento e nel rispetto delle leggi vigenti.

9. ACCORDI, OBBLIGAZIONI E ATTIVITÀ DIVERSE

9.1 Il Comitato può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione. Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo il Comitato ad agire contro i Principi Fondamentali né ledere la sua completa indipendenza ed autonomia.

9.2 A norma degli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere convenzioni con il Comitato per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, nonché affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza, ivi compresi il servizio di primo soccorso, di emergenza-urgenza 118, di trasporto infermi e di trasporto soggetti emodializzati per il Servizio sanitario nazionale.

9.3 Il Comitato può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti territoriali, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati.

9.4 Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con il Comitato e l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

9.5 Il Comitato può usufruire dell'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale.

9.6 Il Comitato, è autorizzato a presentare progetti ed a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attività di cui alla lettere d), e), f), n) ed o) dell'articolo 8.2, solamente previa autorizzazione del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.

9.7 Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto possono anche essere promosse direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi, alla promozione di iniziative di sostegno o alla presentazione di progetti nel rispetto di direttive nazionali.

9.8 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, può esercitare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse pubblico di cui all'art. 7 dello Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale di cui al medesimo articolo 6. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo Nazionale, acquisito il parere della Consulta Nazionale.

10. PROTOCOLLI

10.1 Il Comitato Nazionale può sottoscrivere con il Comitato protocolli d'intesa finalizzati all'assolvimento di singole attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti, con definizione dell'eventuale corrispettivo.

10.2 Il Comitato, su espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie, può avvalersi della centrale acquisti costituita presso il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

11. TERRITORIALITÀ

11.1 Il Comitato, in relazione agli accordi, alle obbligazioni e ai protocolli di cui agli articoli che precedono, nel proprio ambito di competenza si obbliga a:

a. rispettare il principio della competenza territoriale propria e degli altri Comitati della Croce Rossa Italiana;

b. stringere accordi, protocolli, convenzioni ed obbligazioni con soggetti pubblici e privati di livello non corrispondente alla propria competenza territoriale solo ed esclusivamente per servizi e attività da svolgere nell'ambito territoriale del Comitato stesso, salvo gli accordi di collaborazione tra più Comitati o l'autorizzazione del Comitato competente o del Comitato territorialmente sovraordinato;

c. collaborare lealmente con gli altri Comitati della Croce Rossa Italiana per la definizione degli accordi di cui al precedente comma.

TITOLO III – ORDINAMENTO

12. PRINCIPI GENERALI

12.1 L'ordinamento del Comitato si ispira al principio di democrazia ed elettività delle cariche associative, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

12.2 Il Comitato è articolazione della Croce Rossa Italiana, che agisce sul territorio. Opera con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa, sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato Regionale competente per territorio e del Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto.

12.3 Il Comitato è il nucleo essenziale della Croce Rossa Italiana e consente alla stessa di estendere la sua missione e le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale.

12.4 Al Comitato afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana.

12.5 Il Comitato è costituito in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato.

12.6 Il Comitato è, di norma, denominato con l'indicazione del territorio in cui è costituito.

12.7 Il Comitato è soggetto autonomo ed è dotato di autonomia patrimoniale, in quanto reperisce le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attività dalle entrate previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, nonché di ogni altra entrata prevista dalla legge vigente.

12.8 L'ambito territoriale del Comitato è costituito dall'elencazione dei Comuni di cui all'allegato 1. Il Comitato può istituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del territorio di competenza, dandone comunicazione al Comitato Nazionale ed al proprio Comitato Regionale. Tali Sedi sono uffici del Comitato che le ha istituite.

12.9 Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci ed al Comitato Regionale con la approvazione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio. Nel rispetto del principio fondamentale di Unità, nonché del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il bilancio di esercizio del Comitato è redatto secondo le disposizioni del codice civile, del Codice del Terzo Settore e del regolamento di contabilità della Croce Rossa Italiana, approvato dal Comitato Nazionale.

13. ADESIONE AL COMITATO

13.1 Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana e diventarne Soci.

13.2 L'adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l'iscrizione alla Croce Rossa Italiana. All'atto della loro iscrizione, tutti i Soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e al codice etico della Croce Rossa Italiana.

13.3 Il Socio del Comitato è automaticamente Socio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto del principio fondamentale di Unità in base al quale nel

territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio.

13.4 Non può essere Socio chi in precedenza sia stato radiato dalla Croce Rossa Italiana, salvo il provvedimento di cui l'articolo 19.9 del presente Statuto.

14. Soci

14.1 I Soci del Comitato e, dunque, della Croce Rossa Italiana:

a. si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, onorari;

b. all'atto della loro iscrizione alla Croce Rossa Italiana, manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali e sottoscrivono il Codice Etico;

c. consentono al Comitato di individuare i bisogni e di fornire assistenza in maniera imparziale.

14.2 I Soci volontari sono persone fisiche, che hanno compiuto i 14 anni di età, svolgono in maniera regolare, continuativa e senza scopo di lucro un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana, e determinano la politica, la strategia, gli obiettivi nonché gli organi di governo del Comitato. Essi entrano a far parte dell'Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce altresì l'ammontare della quota associativa annuale. Tale quota associativa è intrasmissibile. È espressamente esclusa l'occasionalità della partecipazione alla vita associativa. Per i minori di età è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela legale. Un regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, disciplina l'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.

14.3 I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a sostegno dell'azione associativa. Essi entrano a far parte dell'Associazione con il versamento del contributo, stabilito a livello nazionale. Fanno parte della categoria dei Soci sostenitori anche coloro i quali donano il sangue a favore della Croce Rossa Italiana.

14.4 I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in maniera determinante al sostentamento dell'Associazione. Competente a designare i soci benemeriti è il Consiglio Direttivo Nazionale.

14.5 I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti in campo umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi straordinari alla Croce Rossa Italiana. Competente a designare i Soci onorari è il Consiglio Direttivo Nazionale.

14.6 Rientrano nella categoria dei Soci volontari, di cui al precedente articolo 14.2. gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate, purché in regola con il versamento delle quote associative e con le normative previste dai rispettivi ordinamenti:

a. Corpo militare volontario C.R.I.;

b. Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I.

14.7 Presso il Comitato è istituito in formato digitale il libro Soci, comprensivo di tutte le categorie di cui al presente articolo. Il Presidente del Comitato ne è responsabile, ne cura la tenuta ed il costante aggiornamento e ne trasmette i contenuti nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela dei dati personali al Comitato

Regionale, dove viene redatto l'elenco Soci consolidato. Il Presidente del Comitato Regionale, provvede, a sua volta, a trasmettere i dati al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro nazionale dei Soci della Croce Rossa Italiana, che ricomprende anche il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

15. DIRITTI DEI SOCI

15.1 Ciascun Socio nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;

c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.

15.2 I Soci volontari, inoltre, hanno diritto:

a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dal Comitato;

b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;

c. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate, nonché ad ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;

d. a trasferirsi, con le formalità previste da apposito regolamento, ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari. Il Comitato, nel rispetto dei Principi fondamentali di Unità ed Universalità, ispirandosi alla solidarietà verso gli altri Comitati, si obbliga a consentire l'ammissione fra i propri Soci di un Socio appartenente ad altro Comitato, nei casi previsti dai regolamenti nazionali, su richiesta dell'interessato, con comunicazione al Comitato di provenienza del Socio;

e. a trasferirsi, previa comunicazione motivata, temporaneamente presso altro Comitato;

f. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio a norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, nonché – ove l'Assemblea dei Soci lo deliberi – ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;

g. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato, secondo quanto previsto da un apposito regolamento, nel rispetto dalla normativa vigente;

h. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni volontario della Croce Rossa Italiana, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali, ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione

organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato o, laddove si rendesse necessario, presso altri Comitati. Il Comitato ha l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto compatibilmente con le proprie risorse ed i propri fabbisogni formativi;

i. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate;

j. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari.

15.3 Sono titolari di elettorato attivo i Soci volontari iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

15.4 Sono titolari di elettorato passivo i Soci volontari iscritti da almeno tre mesi, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

15.5 Gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente ai commi precedenti ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Comitato, previa chiara e dettagliata relazione del Centro di Mobilitazione.

15.6 Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana acquisiscono la qualifica di socio ed i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola o al momento del superamento dell'esame relativo al corso di formazione per Volontari C.R.I., se più favorevole, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

15.7 In ogni caso, salvo quanto previsto dai commi precedenti, tutti i Soci volontari esercitano i diritti di parola e di voto in Assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

15.8 Il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.

15.9 L'eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio volontario non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.

16. FORMAZIONE

16.1 L'azione dei Soci del Comitato presuppone un intervento formativo, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del volontario ed allo sviluppo della Croce Rossa Italiana.

16.2 Il Comitato:

a. si impegna a garantire ai Soci lo svolgimento di tali attività formative;

b. si impegna, organizza e partecipa all'organizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli territoriali;

c. si obbliga, per le proprie attività formative, a seguire le linee guida e/o i regolamenti per le singole attività emanati dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.

16.3 Il Comitato promuove e favorisce intese con i Comitati della Croce Rossa Italiana limitrofi, al fine di promuovere comuni attività formative nonché a favorire, laddove

richiesto, la partecipazione dei propri istruttori e/o formatori per attività organizzate da ogni altro Comitato della Croce Rossa Italiana.

16.4 Il Comitato può collaborare all'istituzione dei Centri di formazione regionali o interregionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, posti in rete con la Scuola nazionale della Croce Rossa Italiana, ed il cui regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.

17. Doveri dei Soci

17.1 Ciascun Socio del Comitato deve mantenere un comportamento corretto e degno della Croce Rossa Italiana. In particolare è tenuto a:

a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;

b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e del Comitato, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;

c. partecipare ove richiesto alle attività di carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale secondo i regolamenti vigenti e le direttive ottenute;

d. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali della Croce Rossa Italiana;

e. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;

f. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;

g. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono il proprio Comitato e l'intera Croce Rossa Italiana, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;

h. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti;

i. essere iscritto, in qualità di Socio, in un solo Comitato della Croce Rossa Italiana.

17.2 I Soci volontari inoltre, sono tenuti a:

a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;

b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;

c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana;

d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana;

e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.

17.3 Se il Socio volontario è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:
a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;
b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;
c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;
d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;
e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione delle riunioni;
g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.

17.4 La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti vigenti, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.

18. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

18.1 Ogni Socio può rassegnare le dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento.

18.2 I Soci volontari decadono:
a. in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini inderogabili stabiliti dal Comitato Nazionale;
b. in caso di inattività, come disciplinata dai regolamenti nazionali vigenti, e ferma la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

18.3 L'adesione dei Soci sostenitori scade dopo dodici mesi, salvo rinnovo.

18.4 Lo status di Socio si perde anche in caso di radiazione.

19. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

19.1 Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, in violazione dei Principi Fondamentali e del Codice Etico, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell'ammonizione scritta, della sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi e della radiazione.

19.2 Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia disciplinare in vigore per i Corpi Ausiliari delle Forze Armate.

19.3 Per la disciplina delle fattispecie che comportano l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le modalità, i ricorsi, il funzionamento del Consiglio Direttivo in sede disciplinare, il Comitato applica lo Statuto della Croce Rossa Italiana ed il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

20. RICONOSCIMENTI

20.1 Il Comitato propone al Presidente Nazionale i nominativi di Soci o di esterni all'Associazione meritevoli di riconoscimenti ed onorificenze, destinati a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei Principi e degli obiettivi di Croce Rossa.

20.2 Tale proposta è formulata nel rispetto di un regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che disciplina le modalità per il conferimento dei riconoscimenti.

21. GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

21.1 Il Comitato riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci di età compresa fra i quattordici ed i trentuno anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili.

21.2 Il Comitato riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il presente della Croce Rossa Italiana, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, il Comitato:

a. riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, tramite il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani;

b. si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia all'interno che all'esterno della Croce Rossa Italiana, a dotare i giovani volontari di adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel governo della Croce Rossa Italiana.

c. garantisce l'autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della Croce Rossa Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Giovani della Croce Rossa Italiana, approva un documento che traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a tutti i livelli e le rispettive Consulte, quali luoghi di confronto, aggregazione e definizione delle iniziative con e per i giovani.

21.3 Il Comitato applica le indicazioni della Federazione costituenti la "Politica della Gioventù".

21.4 I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme ai Giovani delle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono parte attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale.

21.5 I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità, prendono parte al Consiglio Nazionale dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giovanile a livello nazionale e territoriale.

21.6 L'azione dei giovani è pienamente integrata all'interno dei Comitati della Croce Rossa Italiana. Ad ogni livello le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi dei Comitati della Croce Rossa Italiana e devono rientrare nella relativa programmazione.

22. ORGANI

22.1 Sono organi del Comitato:

a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;

CROCE ROSSA ITALIANA · LOMBARDIA ·

d. il Revisore dei conti;
e. l'Organo di controllo, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

23. ASSEMBLEA DEI SOCI

23.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del presente Statuto.

23.2 L'Assemblea dei Soci:
a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
b. approva le linee generali di sviluppo dell'attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
c. nomina il revisore dei conti. La relazione del revisore è trasmessa all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale.

23.3 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci ne faccia richiesta. Il Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell'anno solare. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana.

23.4 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

23.5 L'Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.

23.6 I Soci devono essere presenti personalmente, salvo delega secondo le modalità previste dall'art. 24.3 del Codice del Terzo Settore.

23.7 Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato dall'Assemblea, e trasmesso al Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana entro i successivi quindici giorni.

24. CONSIGLIO DIRETTIVO

24.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.

24.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.

24.3 Il Consiglio Direttivo:
a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;

b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
c. può nominare un Segretario del Comitato su proposta e indicazione del Presidente, cui affidare i poteri gestionali;
d. predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione per l'anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato Regionale;
e. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;
f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;
g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte nell'Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;
h. al verificarsi dei presupposti di legge, nomina l'Organo di controllo di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

24.4 Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

24.5 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti del Consiglio, prevale il voto del Presidente.

24.6 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.

25. PRESIDENTE

25.1 Il Presidente:
a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell'ambito territoriale del Comitato;
b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;
c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;
d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del Comitato, salvo che non sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può essere attribuito il potere di spesa;
e. partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Può all'uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo.

CROCE ROSSA ITALIANA - LOMBARDIA

25.2 Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica degli stessi nella prima seduta successiva. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo, gli atti adottati decadono.

25.3 Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi. È fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.

25.4 Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

26. REVISORE DEI CONTI

26.1 Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni, è eletto dai Soci del Comitato alla prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci, convocata subito dopo l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. All'atto della nomina, l'Assemblea determina anche il compenso spettante al revisore dei conti.

26.2 Il revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

26.3 Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

26.4 Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

27. ORGANO DI CONTROLLO

27.1 La nomina dell'Organo di Controllo è necessaria solo al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore. In mancanza di tali presupposti le relative funzioni sono esercitate dal revisore dei conti.

27.2 L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio Direttivo del Comitato tra persone dotate di adeguata professionalità e appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. All'atto della nomina il Consiglio Direttivo determina anche il compenso spettante all'Organo di Controllo.

27.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto.

27.4 L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

28. INCOMPATIBILITÀ

28.1 Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, sono incompatibili:

a. tra di loro nonché con cariche elettive presso un altro Comitato della Croce Rossa Italiana;

b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, nonché dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);

c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghe, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana;

d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all'articolo 17, comma 2 lettera d) del presente Statuto;

e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli altri incarichi.

28.2 Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.

28.3 La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alle lettere c) e d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri del Consiglio Direttivo.

29. COMMISSARIAMENTO

29.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, dispone il commissariamento del Comitato nei seguenti casi:

a. accertate irregolarità nella gestione amministrativa e, precisamente, in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale, di gestione sanitaria, di sicurezza sul lavoro;

b. mancato rimborso, nei termini previsti, delle somme anticipate a qualsiasi titolo;

c. inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

d. azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all'articolo 2 del presente Statuto;

e. impossibilità di funzionamento.

29.2 Il commissariamento può essere disposto per un periodo massimo di mesi sei entro i quali va disposta la convocazione dell'Assemblea e l'elezione degli organi del Comitato.

29.3 Il commissariamento del Comitato è altresì disposto:

a. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;

b. a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;

c. in caso di accertate violazioni dello Statuto e delle disposizioni normative e regolamentari da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso;

d. in caso di decadenza del Presidente dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione;

e. nel caso di Comitati il cui Presidente o i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso delegati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e) del presente Statuto siano assenti per più di due volte nello stesso anno solare alle riunioni delle assemblee sovraordinate.

29.4 Il commissariamento del Comitato può essere disposto, inoltre, anche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Regionale, nel caso in cui il bilancio annuale del Comitato evidenzi un risultato negativo previa richiesta di relazione e relativo piano di rientro al Consiglio Direttivo del Comitato ed al revisore dei conti.

29.5 In caso di dimissioni di un Presidente prima della scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è disposta solo ove il Vice Presidente non assicuri l'ordinaria amministrazione delle attività.

29.6 Il Commissario del Comitato:

a. è un Socio della Croce Rossa Italiana, titolare del diritto di elettorato passivo;

b. è nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Regionale;

c. rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi o fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato il commissariamento;

d. esercita, ove non sia disposto altrimenti, i poteri del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

e. non può trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al presente Statuto;

f. può essere sostituito prima dello scadere del mandato con la stessa procedura con cui è stato nominato.

29.7 Con le medesime procedure può essere disposta la nomina di uno o due Vice Commissari.

29.8 Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, qualora si renda necessario un intervento urgente, in conseguenza di atti e comportamenti che possano determinare un pregiudizio grave e irreparabile, il Presidente Nazionale può disporre, sentito per le vie brevi il Presidente Regionale, il commissariamento del Comitato, nominando altresì il Commissario del Comitato. L'atto è sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva.

30. SCIOGLIMENTO

30.1 Il Comitato può essere sciolto al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 5 del Codice del Terzo Settore o per una delle cause di cui ai commi seguenti.

30.2 In particolare lo scioglimento del Comitato può avvenire:

a. in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro. Lo scioglimento è disposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale e fatta salva l'eventuale azione di responsabilità;

b. in caso di accertata perdita dei requisiti previsti per l'istituzione. In tal caso lo scioglimento del Comitato è disposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Comitato Regionale di competenza, previo voto consultivo dell'Assemblea dei Soci del Comitato medesimo, da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera altresì in merito al trasferimento dei Soci, all'accorpamento del suo territorio ad uno o più Comitati limitrofi, nonché alla devoluzione del patrimonio;

c. per volontà del Comitato medesimo, previa delibera di proposta dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei 3/4 dei presenti. La delibera deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.

30.3 In caso di cessazione, estinzione o di scioglimento del Comitato, il patrimonio viene devoluto, dopo la liquidazione, all'Associazione della Croce Rossa Italiana che ne cura la redistribuzione attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, preferibilmente tra i Comitati limitrofi e previa intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.

30.4 Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

31. SOSTITUZIONE

31.1 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o nell'attivazione di procedure regolamentari da parte del Comitato, o nel caso in cui la mancata adozione possa provocare grave danno o nocumento all'immagine ed alle attività della Croce Rossa Italiana, il Presidente territorialmente sovraordinato, previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto.

31.2 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei Soci, il Presidente gerarchicamente sovraordinato previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice disciplinare.

32. RAPPORTI CON I COMITATI SOVRAORDINATI

32.1 Il Comitato si interfaccia con i Comitati sovraordinati e i relativi organi, a cui riconosce i poteri, le prerogative e le competenze loro attribuite dallo Statuto della Associazione della Croce Rossa Italiana, ivi compresi i poteri di accesso, monitoraggio e verifica.

32.2 Il Comitato ha diritto di prendere visione degli atti del Comitato Nazionale e Regionale che lo riguardano, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del presente Statuto.

33. TRASPARENZA

33.1 Il Comitato gestisce i rapporti interni in totale trasparenza e pubblica gli atti in un albo all'uopo predisposto sul sito *internet* del Comitato medesimo sulla base di criteri omogenei definiti a livello nazionale, o, in assenza, su quello del Comitato Regionale.

33.2 Presso il Comitato sono conservati:

a. il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
b. il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
c. il libro dei provvedimenti adottati dal Presidente;
d. il libro dei verbali del Revisore dei Conti;
e. il libro dei verbali dell'Organo di controllo, se nominato;
f. il libro Soci di cui al precedente articolo 14, comprensivo del registro dei Volontari di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

33.3 I suddetti libri sono tenuti in conformità al Codice del Terzo Settore e, comunque, alla normativa vigente; ogni Socio del Comitato ha diritto di prenderne cognizione.

33.4 Ogni Socio del Comitato ha diritto di prendere cognizione degli atti di spesa e del conto consuntivo del Comitato medesimo.

33.5 Il Comitato riconosce al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale nonché al Segretario Generale ed al Segretario Regionale della Croce Rossa Italiana i medesimi diritti di accesso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Gli stessi possono richiedere copia degli atti del Comitato ivi elencati.

33.6 Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

TITOLO IV – RISORSE

34. PERSONALE DIPENDENTE

34.1 Il personale dipendente è assunto dal Comitato, nei limiti del necessario, nel rispetto del relativo funzionamento e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, secondo quando previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e comunque nel rispetto di quanto normato dal Codice del Terzo Settore in ordine al rapporto tra dipendenti e volontari.

34.2 Il Comitato adotta per il proprio personale dipendente il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.

35. PATRIMONIO ED ENTRATE

35.1 Il patrimonio del Comitato è destinato all'assolvimento degli scopi statutari.

35.2 Il Comitato reperisce le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle entrate previste dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore, come vigente, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge e dal presente Statuto. Costituiscono entrate del Comitato:

a. le quote associative dei Soci;
b. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
c. i contributi dello Stato, delle regioni di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d. i contributi delle istituzioni dell'Unione europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
e. i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. le provviste previste per le associazioni di volontariato e per quelle di promozione sociale;
g. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
h. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
j. i redditi patrimoniali;
k. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del Movimento internazionale;
l. le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge vigente.

35.3 Il Comitato non accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini provenienti dai proventi di attività contrarie ai Principi Fondamentali.

35.4 Entro i limiti definiti dai propri obiettivi, il Comitato acquista, possiede, aliena e amministra qualsiasi bene ritenga opportuno per il perseguimento dei fini statutari e delle finalità sociali.

35.5 Il Comitato può costituire e amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o fondo per il suo personale o una delle sue attività.

35.6 Il Comitato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

35.7 I documenti, le determinazioni ed i beni sono archiviati e custoditi, anche in formato digitale consultabile, per continuità di documentazione delle attività e per successivi fini di ricerca.

35.8 Il Comitato è tenuto per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo, comma 2, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera h), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile previste dalla legge.

35.9 Il materiale storico ed archivistico, compresi i beni e l'oggettistica conservati presso il Comitato, gli archivi e le strutture museali della Croce Rossa Italiana, già tutelato ai sensi del vigente Codice dei beni culturali, costituisce patrimonio storico, unico ed inscindibile, della Croce Rossa Italiana e ne forma memoria. Tale materiale è catalogato e gestito nel rispetto di uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

36. ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

36.1 L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

36.2 Il Comitato rispetta i regolamenti emanati dal Comitato Nazionale in relazione al regolamento finanziario e contabile.

36.3 Il Comitato, in ossequio alle disposizioni e per il raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto, si attiene all'obbligo di destinare:

a. un'aliquota destinata alle operazioni di emergenza;
b. un'aliquota destinata alla cooperazione internazionale;
c. un'aliquota destinata alla formazione dei propri Soci;
d. un'aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I., a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.

36.4 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neppure in forma indiretta. L'avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

36.5 Il Comitato:

a. deve conseguire il pareggio di bilancio, dandone atto nel bilancio annuale;
b. è dotato di autonomia gestionale, economica, finanziaria e patrimoniale;
c. richiede un proprio codice fiscale e può richiedere una propria partita IVA, nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità ed organizzazione, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
d. risponde delle obbligazioni direttamente assunte e non risponde a nessun titolo, ragione e causa di obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali.

36.6 A norma del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, nei confronti del Comitato non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

37. CONTROVERSIE INTERNE

37.1 Le controversie che insorgono, direttamente o indirettamente, tra Comitati della Croce Rossa Italiana, tra il Comitato e i Soci, nonché tra i Soci medesimi, inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statuto, devono preliminarmente essere devolute alla decisione del Comitato Regionale.

37.2 Nel caso non sia possibile individuare una soluzione a tali controversie, o in caso di controversie con lo stesso Comitato Regionale o relative ad ambiti territoriali diversi dalla regione di appartenenza del Comitato, la competenza è attribuita al Comitato Nazionale.

37.3 In caso di controversia di carattere giurisdizionale relativa all'applicazione ed interpretazione del presente Statuto, il Foro competente è quello di Roma.

38. VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

38.1 Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017, n. 289, le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, emanate con il Testo Unico C.R.I. di riferimento ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, direttamente e senza necessità di altro recepimento, in tutte le articolazioni dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

39. ADOZIONE E MODIFICHE

39.1 Il presente Statuto è conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I. ed è approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 16 aprile 2014 previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

39.2 Eventuali modifiche o revisioni del presente Statuto sono approvate ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D.M. 16 aprile 2014 previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 21.15 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

40. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

40.1 Il computo degli otto anni che determina l'ineleggibilità di cui agli articoli 24.6 e 25.3 comincia a decorrere dalle elezioni indette con la tornata elettorale avviata con ordinanza del Presidente Nazionale della C.R.I. n. 286/2015.

40.2 In ogni caso non sono considerati nel computo i mandati espletati nella C.R.I. ente di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.

40.3 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato, si rinvia al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché ad ogni altra normativa vigente.

ALLEGATO 1

L'ambito territoriale del Comitato di Brugherio comprende i seguenti Comuni:

1) Aicurzio
2) Bellusco
3) Brugherio
4) Busnago
5) Cornate d'Adda
6) Mezzago
7) Ornago
8) Roncello
9) Sulbiate


ROSSA ITALIANA
LOMBARDIA

Io Roberto Caspani, notaio in Calolziocorte, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005.
Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 117/2017.
Calolziocorte, 27 settembre 2019
File firmato digitalmente dal notaio ROBERTO CASPANI